

COMUNE DI LATISANA



**REGOLAMENTO
DI ISTITUZIONE
DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI**

INDICE

Finalità	art. 1
Forme Associative	art. 2
Albo comunale delle Associazioni	art. 3
Iscrizione all'Albo	art. 4
Istanza dell'Associazione	art. 5
Iscrizione	art. 6
Cancellazione	art. 7
Revisione dell'Albo	art. 8
Pubblicità dell'Albo delle Associazioni	art. 9
Finanziamenti, benefici economici e Patrocinio	art. 10
Entrata in vigore	art. 11

ARTICOLO 1 – FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale di Latisana finalizzato alla valorizzazione delle libere forme associative che spontaneamente nascono, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'attività nel rispetto dell'autonomia e nel riconoscimento dell'importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie articolazioni.

ARTICOLO 2 – FORME ASSOCIATIVE

Ai fini del presente Regolamento è considerata forma associativa ogni Organismo liberamente costituito e ogni organizzazione, anche di volontariato, costituiti allo scopo di perseguire finalità varie, purché senza fini di lucro anche indiretto ed apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse.

Le Associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei propri fini, purché siano costituite a norma di legge.

ARTICOLO 3 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Viene istituito presso il Comune di Latisana l'Albo delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa ai sensi dell'art. 17 dello Statuto comunale.

Detto Albo viene suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione:

- a) attività culturali ed artistiche;
- b) attività sportive;
- c) tempo libero e turismo;
- d) combattentistiche d'arma;
- e) famiglia e gioventù;
- f) servizi sociali e sanità;
- g) pace, diritti umani, cooperazione internazionale e pari opportunità;
- h) tutela dei beni ambientali;
- i) volontariato per la collaborazione con i paesi in via di sviluppo;
- j) altri non rientranti nei precedenti ambiti.

L'Albo è tenuto presso **l'ufficio Cultura**, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, provvedendo ai correlati obblighi e ai relativi adempimenti.

ARTICOLO 4 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

All'Albo Comunale delle Associazioni possono iscriversi tutte le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ siano regolarmente costituite;
- ✓ promuovano e svolgano attività senza fini di lucro;

- ✓ siano presenti ed operanti sul territorio comunale e che abbiano sul territorio comunale la propria sede e che dimostrino di aver svolto da almeno un anno la loro attività sul territorio comunale;
- ✓ garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo Statuto comunale vigente;
- ✓ siano caratterizzate dalla democraticità della struttura associativa, dalla non discriminazione, di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati, dal pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dalla elettività e dalla gratuità delle cariche sociali;
- ✓ contino almeno cinque soci, non legati tra loro da vincoli di parentela di primo grado.

Vengono iscritte di diritto nell'Albo, qualora lo richiedono con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'Albo o Registro della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché quelle iscritte in ulteriori albi o registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

Non possono essere iscritti all'Albo:

- ✓ i partiti politici;
- ✓ le Associazioni sindacali, professionali e di categoria.

ARTICOLO 5 - ISTANZA DELLE ASSOCIAZIONI

La domanda d'iscrizione all'Albo (allegato "modello A"), indirizzata al Sindaco, va redatta in carta semplice con l'indicazione di tutti gli elementi di individuazione (nome, sede, finalità, etc.), con firma del legale rappresentante dell'associazione richiedente, il quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda stessa e negli allegati. La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente comunale addetto oppure presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- ❖ copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, che dovrà avere almeno la forma di scrittura privata;
- ❖ elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
- ❖ dichiarazione del legale rappresentante circa il numero dei soci nell'anno solare precedente;
- ❖ relazione sull'attività dell'associazione (tipologia, finalità, etc.).

Ogni associazione iscritta all'Albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE

Accertata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco entro i successivi 15 giorni dispone l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

Il termine di 30 giorni suaccennato viene sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti fino alla data di ricezione di quanto richiesto.

Nei successivi 15 giorni verrà comunicato per iscritto alle Associazioni il provvedimento di iscrizione o il provvedimento di diniego motivato, avverso il quale l'Associazione potrà presentare ricorso:

- giurisdizionale, nei termini di legge;
- straordinario al Capo dello Stato.

ARTICOLO 7 - CANCELLAZIONE

La cancellazione dell'Albo, con effetto dalla data del relativo provvedimento, avviene:

- a) su richiesta del legale rappresentante della stessa Organizzazione, con allegato il verbale dell'assemblea;
- b) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'art. 4;
- c) cessazione dell'attività da parte dell'Associazione.

ARTICOLO 8 – REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione triennale dell'Albo in previsione della quale le Associazioni devono presentare al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza apposita istanza nella quale vengono riconfermati i requisiti indicati all'art. 4 del presente Regolamento.

In caso di mancata presentazione della suddetta istanza, l'Associazione verrà cancellata d'ufficio dall'Albo e potrà presentare nuova domanda di iscrizione non prima di mesi dodici dalla cancellazione.

ARTICOLO 9 – PUBBLICITA' DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

L'Albo delle Associazioni viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune tramite una apposita scheda descrittiva relativa all'Associazione.

Può inoltre essere consultato presso l'ufficio Cultura del Comune secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

ARTICOLO 10 – FINANZIAMENTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO

L'iscrizione nel registro comunale è condizione indispensabile per poter accedere alle richieste di finanziamenti, contributi economici, sussidi, ausili finanziari, benefici economici di qualunque genere e la concessione di Patrocinio da parte del Comune. Le relative concessioni sono disciplinate dai rispettivi regolamenti.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore con decorrenza 1° marzo 2013.